



Ordinanza

N. 63 del 02-11-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(CORONAVIRUS) - ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE -
PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM 24.10.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare la n. 87 del 31.10.2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)

RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL SINDACO

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Richiamata la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al **14 novembre 2020**:

1. dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

2. per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,

familiari, scolastiche, di formazione - incluse l'attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti - o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);

3. la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del punto 1.2 della presente ordinanza incombe sull'interessato e deve essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. la chiusura al pubblico del campo sportivo in Via Roma, del campo di calcetto in Via Santa Maria e della palestra Comunale in Via Nazionale;

5. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose,

6. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

7. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, ristopub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:30 la ristorazione con asporto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza fino alle ore 23:00;

8. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

9. È sospeso il mercato settimanale del sabato;

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, all'Ufficio vigilanza del comune di Foiano di Val Fortore che tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO